

Penale Sent. Sez. 3 Num. 399 Anno 2019

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: CIRIELLO ANTONELLA

Data Udiienza: 11/07/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CAPARRINI PATRIZIA nato a LA SPEZIA il 19/08/1962

FERDEGHINI AGOSTINO nato a VEZZANO LIGURE il 17/10/1958

avverso l'ordinanza del 22/02/2018 del TRIB. LIBERTA' di LA SPEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;

sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, che ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22.02.2018 il Tribunale di La Spezia, per quanto qui rileva, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, disposto con provvedimento del 29.01.2018 del GIP del medesimo ufficio, proposta dai ricorrenti quali indagati dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 256, commi 1 e 4, D. Lgs. 152/2006, poiché in concorso tra loro, agendo Ferdeghini in qualità di responsabile tecnico della società Ferdeghini Agostino srl autorizzata alla gestione rifiuti in forza di Determina della Provincia della Spezia - settore ambiente - e la Caparrini, in qualità di legale rappresentante della stessa società dal 15.12.2017, non osservano le prescrizioni contenute e richiamate nelle citate autorizzazioni ed in particolare: accumulavano in area esterna costituita da piazzale pavimento sporcicento il capannone ingenti quantità di rifiuti ingombranti derivanti dalla raccolta differenziata presso comuni limitrofi e

soggetti privati, nonché altri rifiuti provenienti dal trattamento meccanico, in violazione della prescrizione di cui alla determina n. 70 del 18.06.2008 della provincia della Spezia che, al punto 3 della lett. A) e i) del dispositivo, consente lo stoccaggio esterno di rifiuti solo in contenitori muniti di copertura e per un quantitativo non eccedente i 260 metri cubi, a fronte degli accertamenti complessivi 2000 metri cubi circa accumulati direttamente sul predetto piazzale.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati, congiuntamente, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 1, 309, comma 9, 324, comma 7, e 125, comma 3, c.p.p., nonché il vizio di motivazione, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe confermato la misura in assenza delle esigenze cautelari, del pericolo di aggravamento del reato e/o della protrazione del reato contestato e senza una adeguata motivazione.

In particolare, nella prospettazione difensiva, difetterebbe il periculum in mora, poichè tra il 22 e il 30 gennaio, l'indagato aveva provveduto a rimuovere e smaltire il materiale stoccato sull'area, con la conseguenza che il sequestro, intervenuto in epoca successiva, sarebbe ricaduto su un'area sgombra da rifiuti. Avrebbe errato il tribunale nel ritenere sussistente il pericolo, trascurando la condotta dell'imputato che aveva rimesso in pristino l'area, ed affermando, irrazionalmente, che il pericolo risiedesse nella possibilità che l'imputato, se lasciato libero di gestire l'area, avrebbe continuato a rendersi responsabile delle medesime inosservanze, anche in considerazione del fatto che la violazione contestata nella imputazione provvisoria non riguardava una condotta integralmente abusiva, ma solo eccedente i limiti quantitativi rispetto ad una attività autorizzata.

Il giudice della cautela, peraltro, non avrebbe operato un'autonoma valutazione degli elementi emergenti nel caso specifico, a favore degli indagati (quali la rimozione totale dei rifiuti stoccati prima del sequestro dell'area), limitandosi a richiamare le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 2.1] Ricorsi sono manifestamente infondati perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici che si traducono nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti analizzati dai giudici del tribunale.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del

13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

- 2.2 Nel caso in esame non ricorre la dedotta violazione di legge né si configura una motivazione apparente, risultando adeguata e non illogica o contraddittoria la motivazione adottata dal Tribunale che, svolgendo valutazioni che comportano accertamenti di fatto, insindacabili in questa sede, ha evidenziato come «dalla relazione redatta della Polizia Provinciale (...) è emerso che i due indagati, utilizzando indebitamente un'autorizzazione derogatoria rilasciata dalla provincia, che consentiva la ricezione di un numero limitativo di rifiuti ingombranti provenienti dal Comune di Ameglia a seguito di eventi alluvionali, da depositarsi in un'area circoscritta e ben individuata, stoccavano invece un quantitativo largamente eccedente il consentito nel piazzale prospiciente il proprio capannone. Alla luce degli atti, in punto di fatto risulta acclarata l'inosservanza da parte degli imputati dei limiti quantitativi (...) I rifiuti provenienti dal Comune di Ameglia costituiscono in realtà una parte risibile, rispetto ai restanti quantitativi di rifiuti riscontrati nel piazzale ed in contrasto con le prescrizioni autorizzative».
3. E del resto l'ordinanza impugnata analizza anche la ricorrenza del periculum in mora evidenziando come «Ferdegghini Agostino (...) è stato destinatario di svariati provvedimenti di diffida al rispetto delle prescrizioni autorizzative, provvedimenti emessi a seguito di altrettanti sopralluoghi che hanno poi dato origine a numerosi procedimenti penali a suo carico; tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Sindaco di Follo erano volti a ricondurre la gestione del piazzale esterno in maniera conforme alle autorizzazioni, ma nonostante i provvedimenti di diffida gli indagati hanno continuato sistematicamente a depositare quantitativi di rifiuti in cumuli indistinti senza accorgimenti per prevenire le ricadute sull'ambiente ».
4. I ricorsi, senza confrontarsi con tali argomenti, si limitano a ritenere insussistente il periculum in mora evidenziando la "spontanea rimozione" dei rifiuti prima dell'emissione del decreto di sequestro preventivo, condotta non ritenuta da sola sufficiente ad escludere il pericolo di reiterazione, in ragione dei numerosi provvedimenti ufficiali di richiamo e di diffida.
5. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali^e della somma di euro 2.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2018